

(N. 2381)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1967

Modificazioni della misura dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche, a servizio di elettrodotti diversi, tra loro interconnessi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 207 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di dare in concessione linee telefoniche private per lo scambio di comunicazioni « tra fondi del medesimo concessionario o tra fondi di altro concessionario »; detta concessione « è data ad uso esclusivo di determinate persone od enti per le sole comunicazioni che interessino le persone e gli enti stessi ».

Successivamente con decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, è stata anche prevista la possibilità di collegare fra loro linee telefoniche private a servizio di elettrodotti fra loro interconnessi anche se appartenenti a concessionari diversi.

Per effetto della legge 15 marzo 1956, numero 210, la misura dei canoni per le concessioni previste dal citato articolo 207 del

Codice postale e delle telecomunicazioni è attualmente stabilita in lire 10.000 per ogni circuito di comunicazioni fino a 3 km. con 2 stazioni ed in lire 1.500 per ogni chilometro o frazione in più dei primi 3 e per ogni stazione in più delle prime 2 (il canone è raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi); il canone per i collegamenti tra linee telefoniche private a servizio di elettrodotti tra loro interconnessi è stabilito in lire 50.000.

Tali misure risultano aumentate di 50 volte circa rispetto a quelle inizialmente poste dall'articolo 78 del Regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Poichè peraltro dette misure appaiono inadeguate anche in relazione agli oneri che la Azienda di Stato per i servizi telefonici sop-

porta per l'istruttoria delle pratiche, nonchè per i controlli tecnici ed amministrativi resi necessari dalle particolari situazioni degli impianti ad uso privato, si è predisposto l'unito disegno di legge inteso ad aggiornare i canoni stessi (articolo 1).

Il *quantum* di aumento dei canoni di cui si tratta è stato determinato sulla base delle variazioni tariffarie intervenute dal 1956 ad oggi per le conversazioni telefoniche interurbane distrettuali.

Per dette tariffe si è verificato un aumento dell'ordine del 100 per cento per le linee di breve lunghezza — inferiori a 15 km. — mentre per le linee di lunghezza superiore la media di aumento è all'incirca del 30 per cento con la disposizione in esame, pertanto, si eleva l'attuale canone base — valevole per i primi 3 km. di linea con 2 stazioni — da lire 10.000 a lire 20.000 e quello — valevole per ogni chilometro successivo ai primi 3 chilometri e per ogni stazione oltre alle prime 2 — da lire 1.500 a lire 2.000.

Nell'articolo 2 del disegno di legge, mentre viene elevato da lire 50.000 a lire 65.000

il canone di interconnessione, si prevede anche che esso è dovuto soltanto per le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi.

La limitazione dell'obbligo del canone di interconnessione alle sole linee telefoniche a servizio di impianti elettrici appartenenti a concessionari diversi è apparsa opportuna tenuto soprattutto conto dell'avvenuta nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Con l'articolo 3, poi, si prevede che per la futura revisione dei canoni in parola si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e cioè con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 4, infine, si stabilisce, per esigenze di ordine contabile, che il provvedimento entri in vigore dal 1° gennaio 1967.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2.000 per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due.

Detto canone è raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

Art. 2.

Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi, sono soggette ad un canone annuo pari a lire 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Per la futura revisione dei canoni di cui alla presente legge si provvederà con le modalità previste dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1967.